

COPIA

N. 19 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI  
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  
DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'anno	2023	il giorno	12	del mese	dicembre	alle ore	18.30
--------	------	-----------	----	----------	----------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica di prima convocazione,

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	BELLOMO GIOVANNI	X	
2	A	MORA ANDREA	X	
3	C	TORTI EMANUELE		X giust.
4	C	QUAGGIO MAURO	X	
5	A	TORRIGLIA LUCA	X	
6	C	NAVAZZA LUIGI	X	
7	C	MAZZUCCO GIANCARLO	X	
8	C	ANASTASI INES		X
9	C	CHIABRERA ANGELO ANTONIO	X	
10	C	MUFFA MARCELLA	X	
11	C	TEDESCO ANNALISA	X	
			<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Massimo Equizi

Il Sig. Giovanni Bellomo - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

# DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 12/12/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.**

La Responsabile del Servizio Finanziario illustra la proposta all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province ed i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 "Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che ha disposto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il Regolamento della Nuova IMU;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,

*nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Preso atto che:

- la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel redigendo prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,8 per mille;
- b. fabbricati rurali: aliquota pari al 0,8 per mille;
- c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,6 per mille;
- d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- e. terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
- f. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille

Preso atto che i termini di versamento relativi all'IMU 2024 sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative;

Considerato che il Comune di San Giorgio di Lomellina, anche per l'annualità 2024, intende confermare le aliquote IMU in vigore per l'anno 2023;

Preso atto dell'emendamento proposto da Anci/IFEL, approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del DL n. 132/2023, con cui viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando

l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026, che verrà approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs. 267 del 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Con voti favorevoli n. 6 e n. 3 contrari (Chiabrera, Muffa, Tedesco) espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
  - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,8 per mille;
  - b. fabbricati rurali: aliquota pari al 0,8 per mille;
  - c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,6 per mille;
  - d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  - e. terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
  - f. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per la trasmissione telematica dalla circolare MEF entro la scadenza prevista.

Successivamente, con voti favorevoli n. 6 e n. 3 contrari (Chiabrera, Muffa, Tedesco) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA**

**PARERE**

**Allegato alla delibera C.C. n. 19 del 12/12/2023**

Proposta di deliberazione relativa a:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 05/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Massimo Equizi)**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 05/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Ilaria Rainoldi)**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
F.to Giovanni Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Massimo Equizi

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 20 DIC. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Massimo Equizi

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Massimo Equizi

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 20 DIC. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Massimo Equizi